

# REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

## **TITOLO I - OGGETTO**

Art.1 - Oggetto

## **TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Art.2 – Finalità del sistema

Art.3 – Elementi costitutivi del sistema

Art.4 – Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

## **TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

Art.5 – Sviluppo del sistema locale dei servizi

Art.6 – Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica

Art.7 - Rapporti fra Comune e servizi accreditati

Art.8 - Convenzioni

Art.9 – Promozione della qualità nel sistema locale dei servizi

Art.10 – Albo comunale degli educatori domiciliari

## **TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

Art.11 – Immagine dei servizi e facilità di accesso

Art.12 – Informazione sui servizi

Art.13 – Partecipazione delle famiglie

## **TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI**

Art.14 – Utenza potenziale dei servizi

Art.15 – Bandi pubblici e domande di iscrizione

Art.16 – Graduatorie di accesso

Art.17 – Frequenza

Art.18 – Rette

## **TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Art.19 - Direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psico-pedagogico

Art.20 – Direzione comunale dei servizi educativi per la prima infanzia

Art.21 - Organizzazione del lavoro nei servizi

Art.22 – Formazione permanente

Art. 23 –Il nido domiciliare

Art.24 – Servizio di refezione

Art.25 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

## **TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

Art.26 – Autorizzazione al funzionamento

Art.27 - Accreditemento

Art.28 – Vigilanza e controllo

## **TITOLO VIII – VIGILANZA e CONTROLLO**

## **TITOLO IX - FINANZIAMENTI REGIONALI**

Art.30 – Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia

## **TITOLO X - NORME TRANSITORIE**

Art.29 – Norme transitorie

## **TITOLO XI - NORME FINALI**

Art.31 – Norme finali

## **TITOLO I - OGGETTO**

### **ART.1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 Testo unifico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e di cui al Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n.47/R Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.02, n.32 (Testo unifico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del DPGR n. 88/R del 30/12/2009 "Modifiche al Regolamento n. 47/2003" (BURT n. 1 del 04/01/2010) disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_.

## **TITOLO II**

### **SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

#### **ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA**

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale, anche, per esempio, con riferimento alla situazione delle famiglie immigrate e straniere.
6. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
7. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.
8. La gestione dei servizi educativi per la prima infanzia si orienta verso politiche di ecosostenibilità valorizzando e promuovendo pratiche di sostenibilità ambientale, anche mediante interventi di formazione degli operatori e dei genitori.

#### **ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA**

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, nel quadro del sistema formativo integrato, è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 4 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32, meglio specificati dall'articolo 8 DPGR n. 88/R del 30/12/2009 "Modifiche al Regolamento n. 47/2003", e in particolare da:
  - a) nido di infanzia;
  - b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
    - 1) centro dei bambini e dei genitori;
    - 2) centro gioco educativo;
    - 3) nido domiciliare;

- c) nido aziendale.
2. Il Comune, nell'ambito dei principi espressi nelle normative nazionali e regionali di settore nonché nel presente regolamento, favorisce lo sviluppo e la regolazione di ulteriori e diverse tipologie di servizio, stabilizzandone il funzionamento dopo una fase sperimentale di durata normalmente non superiore ai tre anni.
  3. Al fine di determinare una cornice temporale di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi, si individua l'anno educativo come periodo il cui ciclo annuale decorre dal mese di settembre.

#### **ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA**

1. Il Comune, promovendo allo scopo la partecipazione attiva delle organizzazioni presenti nel territorio e delle famiglie, assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi sul proprio territorio.
2. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro di una attenzione aggiornata alla dinamica della domanda e dell'offerta e del raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi.
4. Il Comune, mediante le procedure di autorizzazione e di accreditamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del presente regolamento, sostiene e regola lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.
5. Il Comune, mediante l'esercizio delle funzioni precisate nei precedenti commi, concorre, nel contesto della Zona Educativa di appartenenza, alla elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, come iscritta all'interno della programmazione dello sviluppo del Sistema Formativo Integrato.
6. Il Comune, all'interno della Zona educativa, può promuovere forme di gestione associata degli interventi con particolare riferimento alle seguenti materie:
  - 6.1. regolamentazione generale dei servizi, ivi compreso quanto relativo ai criteri di accesso ed ai criteri generali per la determinazione della compartecipazione delle famiglie ai costi;
  - 6.2. gestione dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento ed esercizio delle funzioni di vigilanza;
  - 6.3. coordinamento psico-pedagogico dei servizi e iniziative di promozione della qualità nella rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
  - 6.4. formazione del personale impegnato nei servizi;
  - 6.5. gestione unitaria delle procedure di costituzione e aggiornamento dell'albo degli educatori domiciliari;
  - 6.6. ove compatibile con le esigenze di agevole accesso da parte delle famiglie e vantaggioso dal punto di vista dei costi di gestione, il Comune stabilisce accordi con altri comuni della stessa zona educativa per l'utilizzo condiviso e concordato del potenziale di ricettività di servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta, di cui al precedente comma 2, anche mediante lo strumento della convenzione di cui al successivo articolo 8.

### **TITOLO III SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

#### **ART.5 – SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

1. Il Comune, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del Sistema Locale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia. Il questo quadro, decide, in particolare:
  - a. la quota di servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
  - b. il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati;

- c. il finanziamento da attribuire alla promozione del sistema locale dei servizi, anche con riferimento alle attività dei servizi privati autorizzati al funzionamento;
- d. il finanziamento da attribuire alla promozione dell'immagine e dell'informazione sui servizi, secondo le modalità di cui al successivo Titolo IV.

#### **ART.6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA**

1. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche.

#### **ART.7 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI**

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 1b, individua nella convenzione la forma mediante la quale realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

#### **ART.8 – CONVENZIONI**

1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
  - a. la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune e l'eventuale ulteriore facoltà di ammettere bambini in temporaneo soprannumero in casi di particolare documentato bisogno;
  - b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
  - c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
  - d. l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
  - e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

#### **ART.9 – PROMOZIONE DELLA QUALITA' NEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

1. Il Comune, singolarmente o in forma associata, dispone, nei limiti degli stanziamenti determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 1c, iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.
2. Tali iniziative sono volte, in particolare, a:
  - a. realizzare programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi;
  - b. sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità;
  - c. promuovere, nei servizi privati autorizzati al funzionamento, lo sviluppo di modalità di gestione corrispondenti ai parametri dell'accreditamento, con particolare riferimento agli ambiti espressamente individuati nei titoli IV, V e VI del presente regolamento;
  - d. realizzare le attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento dell'Albo degli Educatori Domiciliari, di cui al successivo articolo 10.

#### **ART.10 – ALBO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI**

1. Presso il Comune e presso la Comunità Montana del Mugello è pubblicato l'Albo degli Educatori Domiciliari.
2. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma, da possedere tutti all'atto della domanda:
  - a. il possesso di uno dei titoli di studio e dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente (artt. 11,12 DPGR n. 47/R/2003 come modificato dal DPGR n.88/R/2009) per la professione di "educatore della prima infanzia";
  - b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore negli ultimi tre anni,

- c. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta.

L'iscrizione ha durata triennale e la sua conferma per il successivo periodo è disposta su domanda espressa e previa verifica - e eventuale colloquio - della permanente sussistenza dei requisiti di competenza che hanno condotto alla prima iscrizione.

#### **TITOLO IV**

#### **IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

##### **ART.11 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO**

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione generale sui servizi al fine di:
  - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
  - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, anche mediante gli opportuni raccordi fra il Comune e i vari soggetti operanti sul territorio.
3. Il Comune promuove le attività di cui sopra con riferimento a tutti i servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

##### **ART.12 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI**

1. Il Comune coordina, anche in relazione agli obblighi imposti dall'articolo 29 del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R come modificato dal DPGR n.88/R/2009, la raccolta annuale organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

##### **ART.13 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia sono garantite, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 3, del DPGR n. 47/R/2003, adeguate forme di partecipazione delle famiglie, nonché sono istituiti appositi organismi di partecipazione.
2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie hanno come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi mediante l'organizzazione di specifiche iniziative inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. Gli organismi di partecipazione, autonomamente determinati dai diversi soggetti gestori, ed eventualmente coordinati in organismi unitariamente riferiti anche a più servizi, prevedono comunque la presenza delle seguenti componenti:
  - a. genitori utenti, in un numero di almeno la metà dei componenti;
  - b. educatori e operatori;
  - c. un referente del soggetto gestore.
5. La presidenza degli organismi di partecipazione è attribuita a un genitore.
6. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio e sono sostituiti nei primi mesi di ogni anno educativo.

7. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

## **TITOLO V**

### **ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI**

#### **ART.14 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI**

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.
2. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta - con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero protetti da convenzionamento fra Comune e strutture private accreditate - tutti i bambini residenti nel Comune, in età utile.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'ammissione di bambini residenti in altri comuni in servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è inoltre sottoposta, nel caso di servizio a titolarità pubblica o accreditato convenzionato, al vincolo di impegno, da parte del comune di residenza del bambino, a concordare con il Comune una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.
4. Qualora nel corso del ciclo annuale di frequenza di un servizio si determini la perdita della posizione di residenza del bambino iscritto nel Comune, decade, con decorrenza dal successivo ciclo annuale di frequenza, il diritto al posto.

#### **ART.15 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo annuale di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

#### **ART.16 – GRADUATORIE DI ACCESSO**

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un apposita graduatoria di accesso.
2. Il Comune determina, sentito il parere espresso al proposito dagli organismi di partecipazione delle famiglie, la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:
  - a. portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
  - b. nel cui nucleo familiare siano presenti familiari portatori di disabilità, documentata dai servizi pubblici;
  - c. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici;
  - d. il cui nucleo familiare sia monoparentale;
  - e. nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati.

3. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.
4. La tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia elaborata dal Comune secondo i criteri di cui ai precedenti commi costituisce elemento di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.
5. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di accesso ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

#### **ART.17 – FREQUENZA**

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
  - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
  - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
  - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
4. L'ammissione di bambini portatori di disabilità si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.
5. Nei nidi d'infanzia, un incontro preliminare con i genitori dei bambini che inizieranno la frequenza nel successivo anno educativo si realizza nel servizio di norma entro il mese di giugno. I colloqui preliminari si svolgono alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre, nonché, nel corso dell'anno educativo, qualora si determini la disponibilità di posti.
6. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno educativo, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno educativo.
7. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

#### **ART.18 – RETTE**

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta la partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento, se e in quanto le stesse siano a carico dell'ente locale o dallo stesso sostenute nel quadro dei rapporti convenzionali di cui al precedente articolo 8, non può essere superiore al 50 per cento del rispettivo costo medio di gestione corrente rilevato a livello comunale, esclusi gli oneri di ammortamento degli investimenti.
2. Con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero protetti da convenzionamento fra Comune e strutture private accreditate, il Comune determina, nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione

dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia, secondo l'ISEE. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I criteri di determinazione delle rette di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza accompagnata da certificazione medica.
4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
5. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di determinazione delle rette di frequenza di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

## **TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

### **ART 19 - DIREZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta garantisce, anche mediante forme di gestione associata, le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico mediante figure tecniche dotate di appositi titoli di formazione. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
  - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
  - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
  - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
  - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
  - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
  - f. Vigilanza e controllo verso i servizi educativi per la prima infanzia privati
  - g. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
3. Il Comune promuove l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

### **ART.20 – DIREZIONE COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

1. Il Comune garantisce, nel quadro della sua struttura organizzativa, le funzioni di Direzione dei Servizi educativi per la prima infanzia nel proprio territorio, per tutte le competenze ricondotte al Comune dal presente regolamento.
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma precedente, il Comune può associarsi con uno o più degli altri comuni ricompresi nella Zona Educativa di appartenenza.

### **ART.21 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI**

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale - educativo e ausiliario - assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori
3. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

4. Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli Operatori riveste le funzioni di referente.
5. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
6. Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento. Alle stesse attività è garantita una forma di partecipazione da parte degli operatori ausiliari.
7. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di esperienza, relazione e gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

#### **ART.22 – FORMAZIONE PERMANENTE**

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, anche mediante forme di gestione associata, ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.
3. Il Comune opera per garantire il raccordo fra i servizi inseriti nel sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia anche mediante la promozione di comuni iniziative di formazione e aggiornamento da rivolgere agli operatori.
4. Il Comune verifica la partecipazione alle attività di cui ai commi precedenti da parte degli educatori dei servizi privati autorizzati al funzionamento e accreditati.

#### **ART.23 – IL NIDO DOMICILIARE**

1. Il funzionamento del nido domiciliare è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo I ( Sez. I, V) e Capo II ( Sez. I,III,IV) del DPGR 8 agosto 2003 n.47/R, come modificato dal DPGR 88/R/2009 e nel presente regolamento.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del DPGR n. 88/R/2009, stabilisce, per il funzionamento dei nidi domiciliari gli ulteriori requisiti riportati nel presente articolo.
3. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione individuati presso:
  - a. l'abitazione della famiglia o altra abitazione ubicata nello stesso immobile,
  - b. l'abitazione dell'educatore,
  - c. altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.
4. L'abitazione è, preferibilmente, dotata di un idoneo spazio verde di pertinenza da utilizzare per il servizio.

5. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.
6. I locali individuati per il nido domiciliare devono essere utilizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione.
7. La conduzione del servizio non deve essere condizionata o influenzata dalla presenza di altre persone all'interno dell'abitazione.
8. Il funzionamento del nido domiciliare si uniforma a caratteristiche di stabilità e continuità prevedendo:
  - a. un calendario annuale di apertura non inferiore a 36 settimane annue,
  - b. un'orario di funzionamento compreso fra 4 e 8 ore giornaliere, per 5/6 giorni a settimana.
9. La gestione del nido domiciliare è assicurata dall'educatore e da un operatore ausiliario cui compete il confezionamento e/o sporzionamento dei pasti ed il supporto all'educatore al momento del pranzo dei bambini.
10. Il nido domiciliare può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra 12 mesi e tre anni.
11. E' possibile attivare due nuclei di nido domiciliare nella stessa abitazione qualora questa:
  - a. sia destinata ed organizzata funzionalmente in via esclusiva alla gestione del nido domiciliare,
  - b. abbia una superficie utile complessivamente non inferiore ai 70 mq.
  - c. sia dotata di idoneo spazio verde di pertinenza da utilizzare per il servizio.
  - d. disponga di spazi distinti, dedicati ai servizi per i bambini e per gli adulti,
  - e. consenta l'organizzazione di ciascun nucleo di nido domiciliare entro ambienti specifici ma contigui.
12. L'educatore cura la redazione e l'attuazione del progetto educativo del servizio ed è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento professionale promossi dai comuni.

#### **ART.24 – SERVIZIO DI REFEZIONE**

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente.

#### **ART.25 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
  - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
  - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Sulle materie di cui al precedente comma, il Comune elabora appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate

### **TITOLO VII**

#### **AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

#### **ART.26 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni, comunque denominati, disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento la corrispondenza della struttura agli standard previsti dal Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R come modificato dal DPGR 88/R/2009 nonché ad eventuali ulteriori standard e requisiti stabiliti dai comuni con il presente regolamento, con particolare riferimento :
  - 2.1 al dimensionamento della struttura;

- 2.2 al rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori;
  - 2.3 al possesso da parte degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio dei requisiti di onorabilità e di uno dei titoli di studio richiesti;
  - 2.4 alla corretta applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
  - 2.5 all'ottemperanza alle norme nazionali e regionali di settore, vigenti, in materia di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche e di requisiti igienico sanitari rispetto alle caratteristiche strutturali e funzionali della struttura, di conformità degli impianti, dei giochi, degli spazi interni ed esterni .
3. Per tipologie di servizio sperimentali o comunque non direttamente riconducibili a quelle individuate al precedente articolo 3, si intende che i requisiti siano individuati in via analogica con riferimento alla tipologia più simile fra quelle dichiarate nel già richiamato articolo 3.
  4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede. Il Comune rilascia l'autorizzazione al funzionamento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
  5. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 4 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
  6. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere:
    - 6.1 informazioni documentate relative a quanto precisato nei precedenti commi 2 e 3,
    - 6.2 il progetto educativo ed organizzativo del servizio.
  7. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.
  8. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune.
  9. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto a rimettere al Comune, entro il 15 gennaio di ogni anno, i seguenti dati, riferiti all'anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre:
    - 9.1 dati previsti dalla Giunta Regionale Toscana per il Sistema informativo regionale;
    - 9.2 dati individuali dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
    - 9.3 numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
    - 9.4 periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
    - 9.5 costo del servizio e ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
  10. L'autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:
    - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti cc. 2 e 3;
    - b) il soggetto gestore non provveda a comunicare tempestivamente al Comune le informazioni di cui ai precedenti cc. 7 e 8;
    - c) il soggetto gestore non fornisca al Comune i dati di cui al precedente comma 9;
    - d) il soggetto gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
  6. Il Comune, per le verifiche di cui al comma 3 (art.28) del DPGR 88/R/2009 elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e per la disciplina degli adempimenti relativi alle funzioni di vigilanza e controllo.

## **ART.27 - ACCREDITAMENTO**

vers.def 09/07/2010

1. Sono interessati al regime dell'accREDITamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, eccetto il nido domiciliare .
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITamento:
  - 2.1. possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ovvero possesso dell'autorizzazione al funzionamento;
  - 2.2. ricorrenza documentata delle seguenti ulteriori condizioni individuate come requisiti di qualità indispensabili:
    - 2.2.1.esistenza di un progetto organizzativo scritto del servizio coerente con le finalità definite all'Art. 2 del presente regolamento in ordine al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia;
    - 2.2.2.programma di formazione del personale educativo prevista per un minimo di 20 ore annue e previsione delle funzioni di coordinamento tecnico pedagogico;
    - 2.2.3.disponibilità dichiarata ad intrattenere rapporti con le strutture educative comunali e gli altri servizi della rete locale;
    - 2.2.4.previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento e presenza di un apposito organismo di partecipazione;
    - 2.2.5.l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
    - 2.2.6.presenza, nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso di bambini portatori di disabilità e di disagio sociale o economico, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale, di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati, nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione;
    - 2.2.7.esistenza di posti riservati per le emergenze come garanzia di accoglienza, anche in temporaneo soprannumero, di casi di urgenza segnalati dal servizio sociale pubblico territoriale, in caso di sussistenza di rapporti convenzionali fra struttura e Comune;
3. Per i servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico, mentre il possesso dei requisiti necessari per l'accREDITamento è condizione di funzionamento per i servizi a titolarità pubblica.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia già autorizzati, disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accREDITamento al Comune dove il servizio ha sede. Il Comune rilascia l'accREDITamento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
5. Non è esclusa la possibilità di richiedere l'accREDITamento contestualmente all'autorizzazione al funzionamento. In questo caso il Comune rilascia l'accREDITamento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
6. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 4 e 5 la richiesta di accREDITamento si intende accolta.
7. La domanda di accREDITamento deve contenere informazioni documentate relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
8. I soggetti accREDITati inviano, con periodicità triennale, al Comune che ha rilasciato l'accREDITamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune.
9. Il soggetto gestore di un servizio accREDITato è altresì tenuto a rimettere al Comune entro il 15 luglio di ogni anno, pena la revoca dell'accREDITamento, la documentazione relativa:
  - 9.1 alle attività programmate e realizzate a favore dei bambini e delle famiglie nell'anno educativo concluso;
  - 9.2 alle attività di formazione del personale educativo e di coordinamento tecnico pedagogico realizzati nell'anno educativo concluso;
  - 9.3 agli scambi intercorsi con altri servizi della rete locale nell'anno educativo concluso;

- 9.4 agli esiti dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia avvenuto nel periodo precedente,
10. L'accreditamento è sottoposto a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:
- 10.1 sia accertato il venir meno dei requisiti necessari al mantenimento dell'autorizzazione;
  - 10.2 il soggetto gestore non rispetti i requisiti di cui al precedente comma 2
  - 10.3 il soggetto gestore non provveda a fornire tempestivamente al Comune i dati di cui ai precedenti cc.8 e 9
  - 10.4 il soggetto gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
11. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento e per la disciplina degli adempimenti relativi alle funzioni di vigilanza e controllo.

## **TITOLO VIII – VIGILANZA E CONTROLLO**

### **ART. 28 - VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Il Comune disciplina, nell'ambito del procedimento amministrativo elaborato ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento, forme e modalità di vigilanza e controllo sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio.
2. L'ispezione costituisce la forma di vigilanza adottata dai Comuni per accertare la permanenza nei servizi dei requisiti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento,
3. Il Comune dispone nei servizi autorizzati e accreditati ispezioni periodiche l'accertamento dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento dei servizi per la prima infanzia privati, secondo le modalità previste nell'apposito procedimento .
4. L'utilizzo di appositi strumenti di indagine, di osservazione e di valutazione della qualità, individuati fra quelli predisposti e validati dalla Regione Toscana, rappresenta la modalità privilegiata di monitoraggio e controllo messa in atto dai Comuni per verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
5. Il Comune realizza presso i servizi autorizzati e accreditati, tramite la struttura di riferimento per la Direzione dei Servizi Educativi per la prima infanzia:
  - a. un'ispezione annuale finalizzata alla verifica dell'attuazione del progetto educativo del servizio,
  - b. ispezioni occasionali in particolari momenti della giornata utilizzando apposite schede di osservazione per la rilevazione del benessere dei bambini,
  - c. indagini anche semplici rivolte ai genitori al fine di rilevare la qualità percepita dalle famiglie.
6. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma 1, il Comune accerti il venir meno di uno o più requisiti per l'autorizzazione o per l'accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine di tempo per l'adeguamento, commisurato alla gravità e all'entità dell'inadeguatezza rilevata.
7. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento
8. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

## **TITOLO IX - VINCOLI RELATIVI AI FINANZIAMENTI PUBBLICI**

### **ART. 29 – ACCESSO AI FINANZIAMENTI PUBBLICI**

1. Possono accedere ai finanziamenti pubblici i servizi educativi per la prima infanzia realizzati o progettati che risultano in possesso dell'accreditamento attraverso:

- a. la stipula di convenzioni con gli Enti pubblici secondo le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento,
- b. la partecipazione ai bandi regionali per l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di Servizi educativi per la Prima infanzia.

#### **ART.30 – DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento per un periodo di: cinque anni se gestiti dai Comuni o da altri soggetti pubblici, dieci anni se gestiti da soggetti privati.
2. La Regione può consentire una diversa destinazione d'uso nei casi previsti all'Art. 33 del DPRG n. 88/R/2009.
3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti al comma 1, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire.

#### **TITOLO X - NORME TRANSITORIE**

##### **ART.31 – NORME TRANSITORIE**

1. Le autorizzazioni e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati hanno validità fino al 31 dicembre 2010.
2. I Comuni possono prevedere una deroga per i servizi educativi per la prima infanzia, già autorizzati alla data di entrata in vigore del DPGR 88/R/2009, qualora i medesimi non risultino, per condizioni oggettive, adeguabili alle disposizioni contenute negli articoli:
  - a. n.15, comma 5 e 7 del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R come modificato dal DPGR 88/R/2009;
  - b. n.22, comma 2 bis, DPGR 88/R/2009.
3. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore DPGR 88/R/2009 non si applicano le disposizioni previste al precedente articolo 30 del presente regolamento.

#### **TITOLO XI - NORMA FINALE**

##### **ART.31 – NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.